

Piano di Azione Disabilità:

Linee guida sugli standard di accessibilità per le costruzioni finanziate dalla D.G.C.S.



SOMMARIO

- **INTRODUZIONE**
- **PRINCIPI BASE PER L'ACCESSIBILITA' DELLE COSTRUZIONI**
- **AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI LINEE GUIDA**
- **RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI SULL'ACCESSIBILITÀ E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**
- **ART. 9 DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'**

Piano di Azione Disabilità

Linee guida sugli standard di accessibilità per le costruzioni finanziate dalla DGCS

INTRODUZIONE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che le persone con disabilità nel mondo siano poco meno di un miliardo (circa il 15% della popolazione mondiale) e l'82% di esse vive nei paesi in via di sviluppo come individuati dalla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico/Development Assistance Committee (OCSE-DAC).

La DGCS, nell'ambito dei progetti da essa finanziati, promuove e protegge i diritti delle persone con disabilità, con l'intento di consentire a tutti, senza distinzioni, l'accesso alle informazioni, servizi e strutture, così come indicato nell'art. 9 della **Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)**¹.

La CRPD è un trattato internazionale sui diritti umani delle Nazioni Unite che ha come obiettivo la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità. E' stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.

L'Italia ha firmato la Convenzione nel 2007 e l'ha ratificata, con il suo Protocollo Opzionale, nel 2009 (Legge 3 marzo 2009 n. 18)

Sulla base di quanto contenuto nella suddetta Convenzione, nel 2010 la DGCS ha adottato degli orientamenti in materia di disabilità e, dal 2011, ha lavorato insieme con i rappresentanti della società civile e delle istituzioni per la redazione del suo Piano di azione sulla disabilità².

Il Piano di Azione è stata adottato nel giugno 2013 e pone le sue fondamenta su 5 pilastri. In particolare, il pilastro 3 è relativo a: "Accessibilità e fruibilità di ambienti, beni e servizi".

Nell'ambito delle azioni previste dal pilastro n. 3 sono state redatte le seguenti Linee Guida, con l'intento di fornire degli standard di riferimento per le nuove costruzioni o ristrutturazioni realizzate nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo finanziati dalla DGCS, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture da parte di tutte le persone, incluse le persone con disabilità.

Le Linee Guida si ispirano alle disposizioni normative nazionali italiane in tema di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche (i cui riferimenti sono specificati

¹ <http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml>

² http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/NormativaItaliana/2013_30_10_PDA-ENGL-ESEC.pdf

in appendice) e tengono conto dell'esperienza nel settore delle altre agenzie di cooperazione.

PRINCIPI BASE PER L'ACCESSIBILITA' DELLE COSTRUZIONI

- 1. Standard di accessibilità da applicare:** La DGCS si impegna - ogni volta che, nell'ambito delle proprie iniziative di cooperazione allo sviluppo, finanzia opere di costruzione o riadattamento di qualsiasi tipo di struttura, anche se realizzate da appaltatori, subappaltatori e/o beneficiari - a rispettare o far rispettare lo standard sull'accessibilità delle costruzioni previsto dalla normativa del paese ospitante o da norme regionali, se esistenti. In assenza di uno specifico standard locale, andranno rispettati i principi enunciati all'art. 9 della CRPD.
- 2. Applicazione dello standard di accessibilità nel caso di realizzazione congiunta con altri attori:** Nei casi in cui la DGCS partecipi alla realizzazione di progetti finanziati da più di un'agenzia o donatore, la DGCS dovrà richiedere l'applicazione dello standard di accessibilità, come definito al punto 1.
- 3. Principio base dello Universal Design:** nella realizzazione dei suoi progetti di cooperazione, la DGCS si impegna a rispettare il principio base dello Universal Design (progettazione universale), definito come la progettazione e realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. Tale principio si basa sul fatto che la realizzazione di strutture ad uso esclusivo di persone con disabilità diminuisce l'efficacia degli sforzi tesi a realizzare soluzioni adeguate ai bisogni di tutti. In altre parole, la progettazione universale fornisce una soluzione sia per le persone disabili che per il resto della popolazione, con conseguente soddisfacimento degli obiettivi di inclusione e con una riduzione nei costi di realizzazione.
- 4. Percentuale di spazi da rendere accessibili:** La percentuale di elementi o spazi resi accessibili all'interno di strutture complesse (come ad esempio le strutture abitative), deve riflettere in proporzione il numero delle persone con disabilità presenti nel Paese o nella zona beneficiaria del progetto. Se tali dati non sono disponibili, deve essere utilizzata la stima dell'OMS del 15 per cento.
- 5. L'accessibilità nella documentazione di supporto per la proposta di finanziamento dei progetti:** la documentazione di supporto per ogni iniziativa di cooperazione di cui viene proposto il finanziamento e che rientra nell'ambito di applicazione delle presenti Linee Guida deve contenere una breve descrizione dello standard di accessibilità applicato; qualora il progetto rientri in uno dei casi per i quali sono previste deroghe (v. sotto), la documentazione deve contenere una breve, ma dettagliata descrizione dei motivi che hanno impedito o reso non opportuna l'applicazione dello standard di accessibilità previsto.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI LINEE GUIDA

Le presenti Linee Guida si applicano a tutte le attività di costruzione o riadattamento finanziate dalla DGCS nell'ambito delle sue iniziative di cooperazione allo sviluppo, comprese le costruzioni realizzate da appaltatori, subappaltatori e/o beneficiari.

(1) Nuova costruzione - Tutte le nuove attività di costruzione realizzate nell'ambito dei progetti di cooperazione finanziati dalla DGCS dovranno rispettare i principi di cui sopra.

(2) Modifiche - Anche per le alterazioni a strutture già esistenti che possano condizionare la fruibilità delle strutture dovrà essere applicato lo standard di accessibilità come sopra definito.

Come regola generale, si applica il principio del "se si tocca, dovrebbe essere accessibile". Fanno eccezione la normale manutenzione, il rifacimento dei tetti, la pittura degli interni o le modifiche ai sistemi meccanici o elettrici (o, più in generale, tutti gli interventi che non costituiscono alterazioni della struttura).

DEROGHE

Si può derogare parzialmente o interamente dagli standard di accessibilità nel caso in cui la loro applicazione non sia possibile.

In tal caso (v. principio n. 5) dovranno essere specificate in modo dettagliato, nella documentazione di supporto predisposta per la proposta di finanziamento dell'iniziativa, le ragioni che hanno portato alla decisione di derogare all'applicazione dello standard, fornendo la documentazione rilevante nonché - se del caso - le informazioni su come e dove i servizi offerti dalla struttura possano essere erogati alle persone con disabilità.

I motivi della deroga includono, ma non sono limitati a:

- a. **La mancanza di fattibilità tecnica:** nei casi in cui sussistano vincoli fisici e/o strutturali non superabili.
- b. **L'onere eccessivo:** nel caso in cui l'onere derivante dall'applicazione dello standard non sia considerato commisurato alle esigenze, o risulti obiettivamente eccessivo per il beneficiario o l'appaltatore. L'eccessiva onerosità deve comunque essere illustrata in dettaglio (includendo una stima dei costi che sarebbero derivati dall'applicazione dello standard) nella documentazione di supporto fornita al momento dell'approvazione dell'iniziativa. Per determinare se un'azione si traduca o meno in un onere eccessivo, si debbono prendere in considerazione tutte le risorse disponibili per l'iniziativa o per la componente per la quale l'attività è prodotta, fornita o usata.
- c. **L'uso limitato o ristretto** di locali o di strutture tecniche che per la loro natura/finalità non siano aperti al pubblico ed il cui accesso sia limitato ad un ristretto numero di operatori (es. personale tecnico specializzato).

d. Le costruzioni di emergenza qualora circostanze eccezionali (da descrivere anch'esse nella documentazione di dettaglio) non consentano di tener conto interamente dello standard di accessibilità. Tuttavia: a) deve essere fatto ogni sforzo per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio (art. 11 CRPD) anche attraverso soluzioni parziali e provvisorie di accessibilità; b) non appena le condizioni lo consentano, dovrà essere adottato lo standard di accessibilità previsto.

RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI SULL'ACCESSIBILITÀ E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DPR 6 GIUGNO 2001, N. 380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n.
239 (Rettifica G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002) -

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm>

**Capo III: Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.**

Sezione I

Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

- Art. 77 (L) Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
- Art. 78 (L) Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
- Art. 79 (L) Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
- Art. 80 (L) Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)
- Art. 81 (L) Certificazioni (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)

Sezione II

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

- Art. 82 (L) Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109).

Vedi anche:

DECRETO MINISTERIALE N. 236 DEL 14/06/1989 emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23/06/1989.

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

<http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&co=vd&id=1588>

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1996, N. 503
pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227.

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/09/27/096G0512/sg>

CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD)

ARTICLE 9 - ACCESSIBILITY

1. To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas. These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, inter alia:

- a) Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor facilities, including schools, housing, medical facilities and workplaces;
- b) Information, communications and other services, including electronic services and emergency services.

2. States Parties shall also take appropriate measures:

- a) To develop, promulgate and monitor the implementation of minimum standards and guidelines for the accessibility of facilities and services open or provided to the public;
- b) To ensure that private entities that offer facilities and services which are open or provided to the public take into account all aspects of accessibility for persons with disabilities;
- c) To provide training for stakeholders on accessibility issues facing persons with disabilities;
- d) To provide in buildings and other facilities open to the public signage in Braille and in easy to read and understand forms;
- e) To provide forms of live assistance and intermediaries, including guides, readers and professional sign language interpreters, to facilitate accessibility to buildings and other facilities open to the public;
- f) To promote other appropriate forms of assistance and support to persons with disabilities to ensure their access to information;
- g) To promote access for persons with disabilities to new information and communications technologies and systems, including the Internet;
- h) To promote the design, development, production and distribution of accessible information and communications technologies and systems at an early stage, so that these technologies and systems become accessible at minimum cost.

Il presente documento è un documento del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. E' stato redatto dal Gruppo di lavoro "Accessibilità e fruibilità di ambienti, beni e servizi" nell'ambito delle attività del Tavolo di Lavoro MAECI - RIDS (Rete Italiana Disabilità e Sviluppo) per il Piano di Azione Disabilità:

- *Guglielmo Giordano, DGCS-UTC (Unità Tecnica Centrale)*
- *Mina Lomuscio, DGCS-UTC (Unità Tecnica Centrale)*
- *Roberto Sisto, DGCS -UFFICIO VIII*
- *Ester Conti, DGCS*
- *Susanna Schlein, DGCS-UFFICIO VIII*
- *Fabrizio Mezzalana, FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap)- RIDS*

Un ringraziamento a Rita Pantini della DGCS-UTC per la revisione del testo in inglese.